

ACCORDO-QUADRO

tra

il Ministero dell'Interno, la Banca d'Italia,

l'Associazione Bancaria Italiana, l'Associazione

Nazionale Comuni Italiani, l'Unione delle Province

d'Italia, la Confindustria, la Confcommercio, la

Confesercenti, la Casartigiani, la Confederazione

Italiana Agricoltori, la Confederazione Nazionale

dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, la

CONFAPI, la Confartigianato, la Coldiretti, la

Confagricoltura, la Asso-Confidi, la Consulta Nazionale

Antiusura, la Federazione Italiana delle Associazioni

Antiracket, l'Adventum e l'Adiconsum, per la

prevenzione dell'usura e per il sostegno alle vittime del

racket, dell'estorsione e dell'usura

Roma, Palazzo del Viminale, 31 luglio 2007

2

Il Ministero dell'Interno, l'Associazione Bancaria Italiana, le

Associazioni di categoria degli operatori economici, il Coordinamento

Nazionale Confidi, la Consulta Nazionale Antiusura, la Federazione

Italiana delle Associazioni Antiracket e l'Adventum hanno

sottoscritto, in data 16 dicembre 2003, un “Protocollo d’intesa”,

finalizzato all’uso dei Fondi di prevenzione, di cui all’art. 15 della

legge n. 108/1996, da riprodurre e applicare localmente, a cura delle

Prefetture e delle Associazioni interessate.

In applicazione del “Protocollo d’intesa”, otto Prefetture hanno

provveduto, sino al giugno 2006, alla redazione e alla sottoscrizione di

analoghi protocolli in sede locale e, successivamente, in base alla

circolare n. BE/L.3, in data 10 novembre 2006, del Commissario

Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative

Antiracket ed Antiusura, indirizzata ai Prefetti della Repubblica, sono

stati stipulati, in altre province, ulteriori “Protocolli d’intesa” locali.

Pur confermando il significato di tali “Protocolli d’intesa”,

sottoscritti localmente, in conformità a quello sottoscritto nel

dicembre 2003 a livello nazionale, il Ministero dell'Interno, su

proposta del Commissario Straordinario del Governo, al fine di

incrementare i risultati raggiunti, giudica necessario un "Accordo-

Quadro", che dovrà essere applicato a tutti i livelli, centrale e

periferici, e verificato, nelle forme di seguito indicate, senza ulteriori

formalità.

I Prefetti in sede, tuttavia, provvederanno ad applicare il presente

"Accordo-Quadro" e, laddove sottoscritti, ad integrare o a sostituire i

"Protocolli d'intesa" con il presente "Accordo-Quadro", curando il

coinvolgimento, in sede periferica, anche dei nuovi soggetti firmatari.

3

L'“Accordo-Quadro” ha la finalità, quindi, di rendere più

proficuo il rapporto tra le Banche, le Associazioni imprenditoriali e di

categoria, nonché i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni antiusura,

destinatari, in diversa misura, dei Fondi speciali antiusura, di cui

all'art. 15 della legge n. 108/1996, nella prospettiva della massima

operatività dei Fondi di prevenzione, gestiti dai Confidi, e del

potenziamento dell'attività di collaborazione da svolgere sempre più

alacremente da parte delle Fondazioni e Associazioni antiusura per la

prevenzione del fenomeno criminoso, anche a favore delle famiglie e

degli altri soggetti non esercenti un'attività economica, che non hanno

accesso ai Confidi.

L'intensificazione dell'operatività delle risorse del Fondo di

prevenzione, gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è

considerato dal Ministero dell'Interno un impegno prioritario, con cui

concordano i sottoscrittori del presente "Accordo-Quadro", al fine di

promuovere iniziative, volte a contenere la diffusione dei fenomeni

criminali e ad incrementare gli strumenti di sostegno delle piccole e

medie imprese in momentanea difficoltà, nella consapevolezza che tali

fenomeni costituiscono una grave minaccia alla libertà degli operatori

economici, agli equilibri di mercato e al rispetto e alla permanenza

delle normali regole sulla concorrenza.

Tenuto conto dell' innegabile valore sociale della legislazione

antiusura e dell' impatto negativo che ogni forma di criminalità

economica produce nel libero fluire del mercato dei beni e dei servizi

per le imprese e le famiglie, nonché del tradizionale clima di

collaborazione tra il settore bancario e quello dei Consorzi di garanzia

collettiva fidi e delle Fondazioni e Associazioni antiusura, si intende

favorire:

4

a) la proficuità di ogni reciproco rapporto volto ad agevolare il

dialogo improntato alla massima collaborazione e fiducia reciproca,

al fine anche di un impegno comune per rafforzare i percorsi che

facilitino l'accesso al credito legale, alla luce dell'imminente

applicazione, da parte del sistema bancario, delle normative sul

capitale di vigilanza delle Banche (Basilea

b) un'attività di prevenzione basata sull'informazione e sull'

educazione all'uso responsabile del denaro, nonché l'introduzione

di una più stringente regolamentazione dell'attività dei mediatori

creditizi e dei controlli per i soggetti finanziari, iscritti nell'elenco

generale presso l'UIC;

c) l'incentivazione, da parte delle vittime del racket e dell'usura, alla

denuncia degli estortori e degli usurai, nella prospettiva di accesso

al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura;

d) il recupero dei protestati al sistema del credito legale.

Per le finalità in precedenza richiamate, quindi, viene sottoscritto

il presente “Accordo-Quadro”, che si compone delle disposizioni di

seguito riportate.

Art. 1

(Principi dell’ “Accordo-Quadro”)

I sottoscrittori dell’ “Accordo-Quadro” si impegnano a:

a) costituire, con Decreto del Ministro dell’Interno, un

“Osservatorio”, presso il Ministero dell’Interno - Ufficio del

2);

5

Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento

delle Iniziative Antiracket ed Antiusura;

b) promuovere iniziative d'informazione sull'utilizzazione dei

fondi antiusura;

c) diffondere e applicare il presente "Accordo-Quadro" sul

territorio nazionale;

d) collaborare nelle azioni di contrasto della pubblicità

ingannevole;

e) incrementare l'attività di microcredito.

Art. 2

(Impegni dell'ABI)

L'ABI, in applicazione dei principi del presente "Accordo-

Quadro", si impegna a:

a. promuovere l'adesione al presente "Accordo-Quadro" delle

Banche, comunicandolo con apposita lettera circolare e dando

tempestiva informazione delle adesioni al Commissario

Straordinario del Governo;

b. assicurare un continuo e diretto confronto con i Confidi, le

Associazioni e le Fondazioni, con l'obiettivo di un

miglioramento graduale della gestione dei problemi che possono

interessare, di volta in volta, nuove e vecchie convenzioni

antiusura;

c. monitorare, in forma aggregata, il volume dei prestiti o dei fidi

erogati e le sofferenze che si ingenerano;

d. effettuare, in relazione all'attività di monitoraggio, un periodico

reporting al Commissario Straordinario del Governo;

6

e. organizzare Seminari – a livello nazionale e locale presso le

Commissioni bancarie regionali – sui sistemi messi in atto dalla

legge n. 108/1996 per la prevenzione dell'usura e del racket, al

fine di illustrare l'attività dei Confidi, Fondazioni e Associazioni

antiusura, delle loro potenzialità e del loro ruolo sociale ed

economico;

f. mantenere presso l'ABI, a disposizione delle Banche, gli elenchi

aggiornati dei Referenti delle Fondazioni, Associazioni e

Confidi, destinatarie dei fondi antiusura.

Art. 3

(Osservatorio)

L'Osservatorio per la verifica permanente dell'applicazione sul territorio dell' "Accordo-Quadro" e per il monitoraggio delle attività

antiracket e antiusura, viene costituito, con Decreto del Ministro

dell'Interno, presso il Ministero dell'Interno e, presieduto dal

Sottosegretario delegato o, su delega, dal Commissario Straordinario

del Governo, è composto da:

- Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento

delle Iniziative Antiracket ed Antiusura;

- Rappresentanti del Ministero dell'Interno, nelle persone del

Direttore Centrale per la Documentazione e la Statistica (o di un

suo delegato), Dipartimento per le Politiche del Personale

dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Finanziarie, e di un

Funzionario del Ministero dell'Interno;

- Rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo

7

Economico e del Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale;

- Rappresentante della Banca d'Italia;

- Rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana e delle altre

categorie di intermediari finanziari;

- *Rappresentante dell'ANCI;*

- *Rappresentante dell'UPI;*

- *Rappresentante dell'Ufficio Italiano Cambi, fino*

all'assorbimento di quest'ultimo Ufficio nell'organizzazione

della Banca d'Italia;

- *Rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali e di categoria,*

che abbiano sottoscritto l' "Accordo-Quadro";

- *Rappresentante del Coordinamento Nazionale Confidi;*

- *Rappresentante della Consulta Nazionale Antiusura;*

- *Rappresentante della Federazione Italiana delle Associazioni*

Antiracket;

- *Rappresentante di Adventum;*

- *Rappresentanti della Magistratura Ordinaria di ogni ordine e*

grado (DNA, Cassazione, Procure, Tribunali);

- *Rappresentanti delle Forze dell'Ordine;*

- *Rappresentante del CNEL;*

- *Rappresentante dell'ISTAT;*

- *Rappresentante dell'UNIONCAMERE;*

- *Rappresentante dell'ADICONSUM.*

L'Osservatorio opera attraverso un Comitato dei Coordinatori

dei Gruppi di Lavoro e un Comitato Ristretto, presieduti dal

Commissario Straordinario del Governo.

Del Comitato Ristretto fanno parte di diritto, oltre al

Commissario Straordinario del Governo, che lo presiede, il

rappresentante della Banca d'Italia, i rappresentanti dell'ABI, dei

8

Confidi e delle Organizzazioni antiracket e antiusura, presenti

nell'Osservatorio, e un Funzionario del Ministero dell'Interno.

Sulle verifiche e sugli accertamenti svolti, il Comitato Ristretto

potrà essere integrato, di volta in volta, a richiesta del Comitato stesso,

dai Referenti regionali dell'ABI, dei Confidi e delle Associazioni e

Fondazioni interessate.

L'Osservatorio ha sede presso l'Ufficio del Commissario

Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative

Antiracket ed Antiusura e dura in carica tre anni, dalla data del D.M.

di costituzione.

L'Osservatorio assorbe tutte le funzioni attribuite al precedente

Osservatorio permanente sui fenomeni del racket, dell'estorsione e

dell'usura, istituito con Decreto del Ministro dell'Interno del 2 giugno

1998 e scaduto il 7 marzo 2007.

Nell'assolvimento dei loro compiti, i componenti

dell'Osservatorio, del Comitato dei Coordinatori dei Gruppi di Lavoro

e del Comitato Ristretto, si attengono ai principi di indipendenza,

imparzialità, lealtà, discrezione ed evitano qualsiasi situazione che

possa dar luogo a conflitti d'interesse, anche solo apparenti, né

utilizzano o diffondono informazioni riservate al fine di trarre

vantaggio per essi stessi o per altri soggetti.

Art. 4

(Funzioni dell'Osservatorio)

1) All' Osservatorio, in aggiunta ai compiti indicati nell' art. 3,

sono attribuite le seguenti funzioni:

9

a. realizzazione di una mappatura dell'esistente, con riguardo

alla fenomenologia del racket, dell'estorsione e dell' usura,

sia per aree geografiche che per categorie socioeconomiche,

al fine di pervenire alla formulazione di un

quadro recante l' entità e la configurazione concreta di tali

reati;

b. monitoraggio delle realtà geografiche, onde possedere dati

che permettano di misurare l'evoluzione qualitativa e

quantitativa dell'attività associativa criminale;

c. studio e proposizione delle misure di contrasto a tali reati e

diffusione di una cultura della prevenzione nelle realtà

sociali;

d. organizzazione di iniziative "a tema" che coinvolgano tutti

gli operatori economici, sensibili alle pressioni che sono

distorsive della libera concorrenza;

e. allestimento di una "biblioteca", anche virtuale, presso la

quale sia disponibile materiale di pubblica utilità sulla

materia;

f. attività istruttoria per la redazione, da parte del

Commissario Straordinario del Governo, di un "Libro

Bianco su racket e usura", da sottoporre annualmente all'

approvazione del Ministro dell' Interno, al fine della

presentazione al Parlamento, entro il mese di giugno di

ciascun anno;

g. elaborazione, d' intesa con l'ISTAT, di modelli

matematico-statistici di rilevazione del fenomeno dell'

usura;

h. definizione dei livelli di collaborazione tra tutte le

Amministrazioni coinvolte e l' Autorità Giudiziaria, alla

luce della recente circolare del Capo Dipartimento per gli

Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia.

10

2) L'Osservatorio, ai fini operativi, costituisce, nel suo seno,

Gruppi di Lavoro, con i seguenti compiti:

a. elaborazione di convenzioni tipo, nel rispetto della

normativa antitrust, che tengano conto delle normative sul

capitale di vigilanza delle Banche (Basilea 2);

b. elaborazione di casistiche giurisprudenziali dei reati in

questione e delle connesse tipologie delittuose;

c. aggiornamento dei dati relativi ai casi denunciati e alle

soluzioni investigative adottate, con riferimento anche all'

organizzazione sul territorio e alla mappatura delle aree a

rischio;

d. studi e casistiche sullo stato di attuazione del presente

"Accordo-Quadro", anche al fine di proporre

aggiustamenti ed integrazioni, quali quelli relativi alle

modalità di calcolo dei tassi soglia e alla vigilanza sugli

intermediari finanziari;

e. esame dei dati sull'andamento dell'economia del credito, al

fine di valutare le esigenze più comuni e le lacune nella

percezione degli obblighi e delle responsabilità di

assumere credito;

f. studio delle politiche utilizzate per la prevenzione e l'

assistenza a livello locale e dei dati atualizzati, circa la

rilevanza dell' usura a livello territoriale;

g. studi preparatori per una più incisiva individuazione delle

fattispecie delittuose connesse al fenomeno dell' usura e

per l' introduzione di norme processuali penali più snelle e

rapide;

h. raccordo, con particolare riferimento alle metodologie di

rilevazione, con le attività svolte da altri osservatori

pubblici esistenti sul territorio nazionale;

i. pubblicizzazione, nelle forme ritenute opportune, delle

attività svolte e dei risultati conseguiti dall' Osservatorio.

Art. 5

(Referenti per i finanziamenti)

Le Banche, aderenti al presente "Accordo-Quadro" ed ai

"Protocolli d'intesa", sottoscritti a livello locale, si impegnano a voler

individuare all' interno delle proprie organizzazioni le figure dei

Referenti.

I Referenti avranno il compito di seguire l'iter istruttorio delle

pratiche di fido relative all' utilizzazione dei fondi di prevenzione

dell' usura e di interloquire, con i Confidi, le Fondazioni ed

Associazioni antiracket e antiusura.

Sarà cura dell' ABI istituire, a livello regionale, Referenti

espressi dalle Commissioni regionali dell'ABI a supporto dei

Referenti per i finanziamenti delle varie Banche, con il compito di

curare il funzionamento, ai vari livelli locali, di tavoli di dialogo

permanente con i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni presenti sul

territorio.

Le nomine dei Referenti delle Banche e dell'ABI dovranno

avvenire tempestivamente ed essere comunicate al Commissario

Straordinario del Governo.

Verrà redatto, a cura del Commissario Straordinario del

Governo, apposito elenco dei Referenti dell'ABI e delle Banche, che

sarà consultabile sul sito Internet del Ministero dell'Interno, al link

“Antiracket e Antiusura”.

12

Art. 6

(Rapidità di risposte e decisioni)

I Confidi si impegnano a svolgere, in tempi rapidi, l'iter

sussequente alla richiesta di affidamento per l'accesso ai fondi, quale

l'esame da parte del comitato tecnico e la delibera del c.d.a..

Le Banche, aderenti al presente “Accordo-Quadro”, si

impegnano, tenendo nella massima considerazione le relazioni dei

Confidi, per quanto riguarda, in particolare, il rapporto

“garanzia/credito erogato”, ad assumere le decisioni sulle proposte di

finanziamento in tempi rapidi, non superiori ai trenta giorni, e ad

erogare con sollecitudine le somme relative.

Art. 7

(Soggetti beneficiari)

I sottoscrittori del presente "Accordo-Quadro" si impegnano

all'individuazione dei soggetti che, tramite i Confidi, le Fondazioni e

le Associazioni, possono accedere ai fondi in questione:

- imprenditori, commercianti ed artigiani;

- esercenti una libera arte o professione;

- lavoratori autonomi, dipendenti e pensionati.

Art. 8

(Moltiplicatore)

Le Banche, i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni, aderenti al

presente "Accordo-Quadro" e ai "Protocolli d'intesa", sottoscritti a

livello locale, si impegnano a prevedere, all'interno delle singole

convenzioni già stipulate, i moltiplicatori da applicare, con riferimento

ai fondi antiusura, nella misura minima di 2, salvo specifiche

13

situazioni, eccezionali e motivate, che potrà essere aggiornata soltanto

in misura crescente.

Art. 9

(Valutazione del merito creditizio)

Da parte delle Banche, aderenti al presente "Accordo-Quadro",

non può essere considerata pregiudizievole la condizione di protestato,

tenuto conto che, ai sensi dell' art. 7, comma 2 del D.P.R. n.

315/1997, la garanzia del fondo speciale antiusura può essere

deliberata dal Confidi se vi è, per lo stesso finanziamento, una

garanzia del Confidi stesso a valere sul proprio fondo rischio

ordinario, rilasciata in base ai criteri fissati nello statuto del Confidi.

A tal fine, le Banche, aderenti al presente "Accordo-Quadro", si

impegnano ad assicurare la possibilità di "ribancarizzare" i soggetti

protestati, anche attraverso una iniziale sperimentazione, legata alla

casistica, filtrata, monitorata e gestita insieme con i Confidi,

Fondazioni e Associazioni antiusura. In questo contesto le Banche,

aderenti al presente "Accordo-Quadro", fanno ricorso al "servizio bancario di base", a favore dei protestati, che consenta una serie di operazioni, prive di rischio di credito, ma capaci di reinserire i protestati nel sistema di credito legale.

Le Banche, aderenti al presente "Accordo-Quadro", si impegnano a porre la massima attenzione alle vittime che abbiano denunciato fatti estorsivi e di usura ed abbiano chiesto l'accesso al Fondo di Solidarietà, ai fini della valutazione dei fidi in essere e di eventuali nuove richieste di fido.

Le Banche, aderenti al presente "Accordo-Quadro", si impegnano altresì a valutare con particolare cura la sospensione delle

azioni revocatorie od esecutive nei confronti di questi ultimi soggetti,

le cui istanze siano pendenti presso il Comitato di Solidarietà.

Nel caso di decisione di diniego, totale o parziale, da parte delle

Banche, aderenti al presente "Accordo-Quadro", i soggetti interessati

potranno rivolgersi, per la ricerca di soluzioni alternative, anche

tramite le Organizzazioni antiracket e antiusura, al Comitato Ristretto

dell'Osservatorio, di cui all'articolo 2.

Art. 10

(Iniziativa d'informazione sull'utilizzazione dei fondi antiusura)

I sottoscrittori del presente "Accordo-Quadro" si impegnano alla

diffusione sul territorio di particolari strumenti comunicativi, come i

vademecum, anche in formato elettronico, per l'attuazione di

campagne informative sull'utilizzo dei fondi di prevenzione antiusura,

con la collaborazione di tutti i soggetti sociali interessati ed in

collegamento con il mondo dei Confidi, del Commercio, dell'Industria

e dell'Artigianato.

Art. 11

(Diffusione ed applicazione dell'Accordo-Quadro)

I sottoscrittori del presente "Accordo-Quadro" si impegnano

nell'immediato a promuovere proprie iniziative, idonee a far

conoscere sull'intero territorio nazionale le opportunità di

utilizzo dei fondi di prevenzione antiusura e quelle derivanti dal

presente "Accordo-Quadro".

15

Art. 12

(Adesione)

L' "Accordo-Quadro" è aperto all'adesione di tutti i soggetti,

pubblici e privati, che ne abbiano interesse.

Ogni richiesta di adesione successiva verrà sottoposta al parere

obbligatorio e vincolante del Comitato Ristretto dell'Osservatorio, di

cui all'art. 2.

Art. 13

(Verifica)

Decorso un anno dalla sottoscrizione del presente "Accordo-

Quadro”, i soggetti firmatari saranno chiamati ad una verifica

collegiale sui risultati conseguiti e ad apportare eventuali modifiche

allo stesso, al fine di renderlo sempre più incisivo per il

conseguimento delle finalità in premessa indicate.

Il Ministro dell’Interno

On. Giuliano Amato.....

Il Governatore della Banca d’Italia

Dott. Mario Draghi.....

Il Vice Presidente dell’ Associazione Bancaria Italiana

Dott. Pietro Modiano.....

16

Il Commissario Straordinario del Governo per

il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

Prefetto Raffaele Lauro.....

Il Vice Presidente dell'ANCI

Avv. Orazio Ciliberti

Il Vice Presidente Vicario dell'UPI

Dott. Alberto Cavalli

Il Presidente del Comitato tecnico per il credito riservato alle piccole e

medie imprese di Confindustria

Dott. Francesco Bellotti.....

Il Presidente della Commissione Consiliare e Politiche per la

Sicurezza di Confcommercio

Dott. Luca Squeri

Il Presidente di Confesercenti

Dott. Marco Venturi.....

Il Presidente della Casartigiani

Dott. Giacomo Basso.....

17

Il Presidente della Confederazione Italiana Agricoltori

Dott. Giuseppe Politi.....

Il Vice Presidente Nazionale della Confederazione Nazionale

dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Dott. Lino Pompili.....

Il Responsabile dell'Ufficio Politiche Sociali della CONFAPI

Dott. Paolo Ravagli.....

Il Vice Presidente Vicario della Confartigianato

Dott. Tullio Uez

Il Presidente della Confederazione Nazionale Coldiretti

Dott. Sergio Marini.....

Il Responsabile dell'Ufficio Assistenza Assicurativa e Creditizia di

Confagricoltura

Dott. Fabio Tracagni.....

Il Coordinatore Nazionale di Asso-Confidi

Dott. Tino Vaccari.....

Il Presidente della Consulta Nazionale Antiusura

Padre Massimo Rastrelli.....

18

Il Presidente della Federazione delle Associazioni Antiracket e

Antiusura Italiane

Dott. Giuseppe Scandurra.....

Il Presidente di Adventum

Padre Daniele Benini.....

Il Segretario Nazionale – Coordinatore Fondo Prevenzione Usura e

Sovraindebitamento di Adiconsum

Dott. Fabio Picciolini.....

Roma, 31 luglio 2007